

ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto

1 - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

Reato
<p>1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001).</p> <p>Si ricostruiscono di seguito i reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, per conto di Gemeideblatt, intrattengono rapporti con soggetti della Pubblica Amministrazione sia statale che locale. ("P.A.").</p> <p>Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.</p> <p>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).</p> <p>La norma sanziona <i>«chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità»</i>.</p> <p>Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui Gemeideblatt, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme così ottenute per gli scopi cui erano destinate.</p> <p>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).</p> <p>Tale fattispecie criminosa sanziona chi che <i>«mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee»</i>.</p> <p>La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel caso dell'art. 316 ter c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere "indebita", quando invece nel reato di "malversazione" ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse.</p> <p>Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall'art. 640 bis c.p.</p> <p>Il comma 2 dell'art. 316 ter c.p. prevede poi che si applichi la sola sanzione amministrativa <i>«quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro»</i>.</p> <p>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona <i>«chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno»</i>) è commesso «a danno dello Stato o di un altro ente pubblico».</p> <p>Il "reato presupposto" che fa scattare la responsabilità dell'ente non è dunque la truffa "semplice" (punita dall'art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa "aggravata" perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).</p>

L'art. 640 bis c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «*contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee*». La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa “semplice” vista al punto che precede. L'oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l'«ingiusto profitto con altrui danno» consiste, in questo caso, nell'ottenimento di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Concussione e corruzione (artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.).

La responsabilità dell'ente altresì scatta altresì nel caso di commissione di un reato dei Pubblici Ufficiali o degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione.

La sistematica dei reati di corruzione è articolata e complessa. La disciplina è stata oggetto di recente modifica ad opera della L. n. 190/2012 (che ha modificato sia il codice penale che il D. Lgs. n. 231/2001); ne consegue il seguente quadro:

- ? in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria fino a duecento quote (art. 25, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ? in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote (art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ? in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, all'ente è applicata la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (art. 25, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ? le sanzioni pecuniarie predette, si applicano all'ente anche quando i delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

I “reati presupposto” indicati all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono dunque i seguenti:

- Concussione (art. 317 c.p.).

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa*».

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Il reato sanziona «*il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa*».

- Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).

L'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. si applica quando la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio «*ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi*».

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

Il reato sanziona le condotte di “Corruzione per l’esercizio della funzione” e “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona «*il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*».

Anche chi dà o promette denaro o altra utilità è punito.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

La norma estende l’applicabilità delle disposizioni degli artt. 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) all’incaricato di un pubblico servizio.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

La norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), nell’art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), nell’art. 319 bis (Circostanze aggravanti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), nell’art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell’art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

La norma si compone di **quattro commi**.

Al **comma 1** è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Al **comma 2** è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Al **comma 3** è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Al **comma 4** è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici.

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Tale norma estende l’applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche:

- ✍ ai membri della Commissione della Comunità europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ✍ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità europea o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- ✍ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la Comunità europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ✍ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;
- ✍ a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ✍ ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale;
- ✍ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica) l'ambito di applicazione del Modello Organizzativo deve essere esteso anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dalla L. n. 190/2012 benché non richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Si descrivono pertanto qui di seguito le fattispecie di interesse.

Peculato (art. 314 cp).

La norma sanziona il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. È comunque previsto un trattamento sanzionatorio più favorevole quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa e questa, dopo tale uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Articolo 314-bis)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314 (peculato), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il **possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui**, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e **intenzionalmente** procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).

Il reato, di nuova introduzione, sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 ter cp (Corruzione in atti giudiziari), *«utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un Pubblico*

Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito».

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», intendendosi per tale ultima «la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio», intendendosi per tale «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo “concreto”: i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

Gemeindeblatt può – teoricamente - essere chiamata a rispondere dei reati di corruzione commessi nel proprio interesse o vantaggio sia quando un soggetto afferente alla stessa offra denari o altre utilità al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio sia qualora tali importi siano invece ricevuti da un soggetto riconducibile a Gemeindeblatt che, per le funzioni svolte, ricopra anche una qualifica pubblicistica.

2 - Delitti contro la personalità dello stato (L. 146 16/3/2006)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

Reato

- Associazione per delinquere (**art 416 c.p.**)
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
(art. 416 e art. 600)
- Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (**art. 416 e art. 601 c.p.**)
- Associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e all'alienazione di schiavi (art. 416 e art. 602 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (**art. 416 bis c.p.**)
- Scambio elettorale politico-mafioso (**art. 416 ter c.p.**)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (**art. 416 bis e art 630 c.p.**)
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (**artt. 73 e 74 DPR 309 del 1990**)
- Associazione finalizzata alla fabbricazione e traffico di armi ed esplosivi
(art.416 c.p. e art.2 L. 110 del 18 aprile 1975)

3 - Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Reato

Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:

- Associazione per delinquere (**art. 416 c.p.**)
- Associazione di tipo mafioso (**art. 416 bis c.p.**)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (**art.291 quater DPR 23 gennaio 1973 n.43**)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (**art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n.309**)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (**art.12 D.Lgs 25 luglio 1998 n.286**)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art.377-bis c.p.**)
- Favoreggiamento personale (**art.378 c.p.**)

4 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Reato

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (**art.491 bis c.p.**)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (**art.615 ter c.p.**)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615 quater c.p.**)
- Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi per danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici (**art 615 quinques c.p.**)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art 617 quater c.p.**)
- Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (**art 617 quinques c.p.**)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (**art. 635 bis c.p.**)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato od altro ente pubblico (**art.635 ter c.p.**)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (**art.635 quater c.p.**)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (**art.635 quinques c.p.**)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (**art.640 quinques c.p.**)

5 - Reati contro la fede pubblica

Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati, contraffazione (art.25-bis)

Delitti contro l'industria e commercio (art. 25-bis-1)

Reato
<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate ; (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete ; (art. 454 c.p.) - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; (art. 457 c.p.) - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
<p>Falsità in strumenti o segni di riconoscimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; (art. 474 c.p.)
<p>Reati contro l'industria e il commercio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frode in commercio (515 c.p.) - Alimentari non genuini (516 c.p.) - Turbata libertà nell'industria e commercio (art 513 cp) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 cp) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517 ter cp) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater cp) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis cp) - Frodi contro le industrie nazionali (art 514 cp)

6 - Reati societari (art. 25-ter)

Reato
<p>False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.)</p> <p>Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione negli stessi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società</p>
<p>False comunicazioni sociali a danno dei soci o dei creditori (art.2622 comma 1 e 3 c.c.)</p> <p>Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.</p>

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza con i seguenti comportamenti:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Ciò vale sia per conferimenti in denaro che in beni.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 comma 1 e 2 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Impedito controllo**(art.2625 comma 2 c.c.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 comma 1 e 2 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella illecita influenza sull'assemblea, commessa nell'interesse della Società, con atti simulati o fraudolenti.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, o se si tratta di Amministratore Delegato, di astenersi dal compiere l'operazione.

7 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)**Reato****Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine**

Democratico (art. 270 bis, ter, quater, quinquies, sexies; art. 280 bis, 289 bis 302 c.p.; art. 6 L. 15 6 feb 1980)

Tale reato si configura in relazione alla promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8 - Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1)****Reato**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.)

Delitti contro la personalità individuale

Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile; (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

Reato
<p>- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);</p> <p>- Tratta di persone (art. 601 c.p.) ed acquisto e alienazione di schiavi (art. 6021 c.p.)</p>

9 - Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

Reato
<p>Abuso di informazioni privilegiate (art 184 D.Lgs 58 1998)</p> <p>Tale reato si realizza quando, in possesso di informazioni privilegiate, (in ragione della propria posizione nella Società), si proceda a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto, vendita o compimento di operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; - comunicazione di informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; - raccomandazione al compimento di talune delle operazioni sopra indicate. <p>Manipolazione del mercato (art 184 D.Lgs 58 1998)</p> <p>Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</p>

10 - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)

Reato
<p>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 589, 590 e 583 c.p.)</p>

11 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)

Reato
<p>Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricettazione (art 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

12 - Violazione diritti d'autore (art. 25-novies)

Reato
Riferimento legge 633 del 1941
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art 171 comma 1-a-bis);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- riproduzione, distribuzione, presentazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati;
- estrazione o reimpiego della banca dati per trarne profitto; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati per trarne profitto (art 171-bis);
- a fini di lucro l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi
- a fini di lucro l'abusiva riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o multimediali videocassette e musicassette SIAE
- trasmissione di servizi criptati, decodificati
- dispositivi di decodificazione
- riproduzione, la duplicazione, la trasmissione, la diffusione abusiva, la vendita o concessione, importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi
- su rete telematica, a fine di lucro opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore (art 171-ter);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di aver assolto gli obblighi(art 171-septies);
• - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art 171-octies).

13 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies)

Reato
Tale reato si può verificare nel caso in cui qualcuno, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, induca (con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona stessa abbia la facoltà di non rispondere (art. 377-bis c.p.);